

Editoriale

Gianmario Demuro*

Il terzo numero del 2020 di questa Rivista affronta il tema del rapporto tra la Natura e la Costituzione e nasce dall'esigenza di approfondire la relazione tra ciò che esiste – la Natura nel suo essere ordine di tutte le cose – e ciò che è originato dalla volontà di darsi regole fondamentali – la Costituzione nel suo essere ordine politico e civile nello stesso tempo ordine dato e non presupposto.

Una relazione questa oggi in profonda e netta contrapposizione perché la Natura, intesa come tutto, è fragile, sottoposta ad uno sfruttamento indiscriminato, sregolata piuttosto che regolata in maniera sostenibile.

La necessità, dunque, di esplorare le possibili relazioni tra i due elementi, quello naturale e quello artificiale, senza, peraltro, indugiare minimamente sulla descrizione (già ben nota) nelle scienze filosofiche del Diritto naturale come rappresentazione di ciò che è già in *rerum natura*.

Nel nostro fascicolo la Natura è un presupposto dato in cui il diritto costituzionale si muove, e secondo una delle prospettive proposte, la garantisce e la ingloba come parte di una regolazione che è il risultato di una precisa scelta politica.

Ma la Natura, nella prospettiva degli autori Pani e Corbellini è anche oggetto di regolazione da parte dell'uomo anzi, secondo gli autori, è l'uomo stesso, tanto che gli autori rinviano alla natura dell'uomo come «il suo demone».

Negli studi più recenti riportati da Pani e Corbellini si arriva infatti a mettere in dubbio «la scienza nella determinazione dei processi che stabiliscono responsabilità e sanzioni per un reato commesso ovvero dell'imparzialità o indipendenza del giudice e della giuria, che sono condizionati nelle loro decisioni da pregiudizi. In tal senso le neuroscienze hanno ridefinito in modi

* Università degli Studi di Cagliari.

del tutto diversi e quasi opposti alle assunzioni filosofiche di senso comune che ispirano la logica della giustizia, i presupposti di coscienza e volontà e, in ultima istanza, l'idea stessa di libero arbitrio».

In sintesi, nel testo che qui si presenta le relazioni tra Natura e Costituzione sono esplorate secondo due approcci ermeneutici.

Il primo possiamo definirlo un punto di vista *oggettivo*: la Natura entra direttamente nel testo costituzionale e ne diventa l'*oggetto* di regolazione.

Nello scritto di Laffaille sul concetto di *Pacha Mama* nella Costituzione dell'Ecuador che brilla in tutta la sua forza olistica di rappresentazione radicalmente diversa rispetto alla concezione occidentale. Una madre terra destinataria di diritti universali divisi secondo la trilogia dei diritti della natura, diritti universali e diritti degli indigeni; una trilogia capace di cambiare il paradigma concettuale dei diritti umani.

Una Natura oggetto di regolazione per come è ora, una Natura che deve essere trasformata ma preservata ed è titolare di propri diritti costituzionali che la mettono in relazione con chi la vive affinché la preservi.

Una idea della Natura del tutto valoriale e che ci riporta alla dottrina che individua nei principi supremi meta costituzionali l'ancoraggio a «principi di giustizia»¹ e, soprattutto, a una concezione della Natura di cui l'uomo è solo una parte e che affida alla Costituzione il compito di preservare insieme l'Uomo e la Natura.

Così come nel testo di Carducci la Natura *entra* in Costituzione secondo la prospettiva del *Bio-costituzionalismo* e della nuova ecologia e, a partire dalla constatazione del cambiamento climatico, il *fatto* naturale diventa subito oggetto necessario del diritto, anche per verificare la compatibilità ambientale delle decisioni giuridiche.

Sotto questo profilo in Carducci, come nell'articolo di Laffaille, il cambio di paradigma è evidente perché è «in discussione sia la qualificazione della natura come semplice insieme di singoli elementi fungibili, sia la definizione della convivenza umana come regolazione precisa dall'intero contesto planetario». L'approccio del diritto è sottoposto ad una profondissima critica per non essere stato in grado di rispondere ad esigenza di salvaguardia della Natura poste con evidenza scientifica.

Il secondo è, invece, un punto di vista *soggettivo* della Natura; intesa come Natura umana nella sua irriducibilità al diritto nella esperienza individuale e, perciò, soggettiva.

¹ G. Zagrebelsky, *Il diritto mite*, Einaudi, Torino 1992.

Nel testo si parte dalla prospettiva di Corbellini e Pani, entrambi medici, il cui approccio è basato sulle evidenze dei fatti provati con metodo scientifico e sulla base di questi studi si chiedono se le relazioni tra il diritto e la natura dell'uomo studiate con rigore da neuroscienziati possano stravolgere «la teoria e la prassi giuridica» e concludono sulla necessità che «scienza e diritto», parlino «lo stesso linguaggio, quello delle prove».

Lo scritto di D'Aloia ci interroga, invece, sulle modalità al confine tra approccio soggettivo dell'interprete e pretesa di oggettività della Natura, nella regolazione delle rispettive relazioni infatti

«Natura, diritto, tecnica (o meglio scienza e tecnica insieme), si inseguono e si combinano seguendo un movimento continuo e dalle plurime direzioni». Continua così quella relazione che abbiamo posto in premessa, secondo l'autore, infatti: «Anche tra natura e diritto, come tra scienza e diritto, scorre un confronto biunivoco. La natura è contemporaneamente, sebbene in diversa misura, “presupposto” e “prodotto”, “contesto” preesistente e mutevole».

Tutti gli scritti qui pubblicati prendono le distanze da uno *status naturae* che autogiustifica la cristallizzazione di una storicamente determinata realtà delle cose. Dal matrimonio come “società naturale” alla concezione “naturale” delle pene, ogni scritto si pone in una relazione problematica sulla presunta oggettività della naturalità, proponendo un radicale cambio di paradigma e assumendo la Natura come dato di fatto e, nel contempo, oggetto e soggetto di regolazione costituzionale.

Un numero della rivista che si proietta verso future ricerche con l'ambizione di suggerire una mappa che vada oltre il confine dello sfruttamento naturale come trasformazione della Natura anche da parte del diritto. E vada anche oltre la pedissequa accettazione di un ordine *naturale* delle cose e di una presunta impossibilità di regolarlo in maniera differente.